

**Previdenza** (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Categorie – Attività di investigatore privato - Individuazione - Inquadramento - Settore commercio - Configurabilità.

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 05.08.2008 n. 21137 - Pres. Sciarelli G. - Rel. Vidiri G. -P.M. Apice U. - INPS ( Avv. Coretti, Correrà, Maritato) - B. R. (Avv. Valentini).**

L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lettera d) dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

## **FATTO**

R. B., maresciallo dei carabinieri in pensione, esponeva al giudice del lavoro di svolgere attività di investigazione dal 1 luglio 1995 e che, con verbale n. 88 del 19 gennaio 1998, l'INPS gli aveva contestato la sua mancata iscrizione, a far data dal 1 luglio 1995, nella gestione degli esercenti le attività commerciali, con addebito dei contributi evasi sino al 31 dicembre 1997. Asseriva che la qualificazione della propria attività, operata dall'Istituto come attività ausiliaria del commercio, era errata perché in contrasto con l'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che, individuando i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, escludeva chi esercitava attività professionali ed artistiche. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la insussistenza del suo obbligo di iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali ed instava perché, invece, fosse accertato il suo obbligo alla iscrizione separata per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del d.p.r. n. 917 del 1986, a decorrere dal 1 luglio 1996, in forza del d.l. n. 499 del 1996, essendo egli titolare di pensione; e concludeva, conseguentemente, per la condanna dell'Istituto alla variazione della sua iscrizione, al rimborso dei

contributi cautelativamente versati in attuazione delle contestate determinazioni dell'Istituto, dalla data del 1 luglio 1995 a quella del 1 luglio 1996, e poi delle maggiori somme a titolo di contributi versate, con riserva da tale data in poi.

Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo l'espletamento dell'istruttoria e l'acquisizione agli atti di numerosi documenti, il Tribunale adito accoglieva la domanda ed, a seguito di gravame dell'INPS, la Corte d'appello di Genova rigettava l'impugnazione dell'Istituto. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale vagliava in primo luogo, attraverso la copiosa documentazione in atti, l'attività lavorativa in concreto svolta dal B., e rilevava che i compiti dallo stesso spiegati nell'interesse di una società assicuratrice trascendevano di gran lunga l'attività di mero informatore commerciale, per assumere quelli tipici di una attività professionale caratterizzata dalla natura intellettuale e tecnica delle prestazioni spiegate, per cui doveva reputarsi corretto l'inquadramento del B., titolare di un trattamento pensionistico, tra gli esercenti attività artistiche e professionali, disciplinate dall'art. 49 del d.p.r. n. 917 del 1986 e dall'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996.

Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso R. B.

## **DIRITTO**

Con il ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dell'art. 49, lettera d), della legge n. 88 del 1989, nonché dell'art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996.

Sostiene al riguardo l'Istituto che nel caso di specie l'attività svolta dal B. non è inquadrabile in quella di un libero professionista *stricto sensu*, bensì molto più correttamente in una prestazione di servizi, atteso che, l'intellettualità che tipizza le professioni intellettuali in senso stretto, di cui al primo comma dell'art. 2229 c.c, deve distinguersi da quella intellettualità "diffusa" rinvenibile in altre attività lavorative che, svolte a livello professionale, si distinguono però dalle professioni intellettuali vere e proprie, che hanno un peculiare e qualificante oggetto, che li caratterizza nell'ambito delle prestazioni, che pur richiedono doti di intelligenza e preparazione tecnica. Nel caso dell'investigatore privato emerge con chiarezza come l'attività relativa vada inquadrata in quella propria di un lavoratore autonomo e come il momento intellettuale della raccolta dei dati relativi al fatto investigativo sia meramente strumentale ed antecedente al servizio prestato al cliente, che consiste nel fornire a quest'ultimo le informazioni acquisite. In altri termini l'attività dell'investigatore privato si qualifica come una attività di prestazione di servizi piuttosto che

attività di un professionista in senso stretto. Considerazioni queste che finiscono per assumere importanti risvolti in ordine all'inquadramento previdenziale della investigazione, al fine di richiedere l'iscrizione di chi esercita la relativa attività alla gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali in luogo di quella alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

In conclusione sostiene l'Istituto ricorrente che gli investigatori privati dal momento che devono configurarsi come lavoratori autonomi che realizzano (raccolgendo ed elaborando strumentalmente dati conoscitivi) un servizio (consistente nel fornire al cliente i dati acquisiti) non possono ritenersi professionisti nel senso vero e tradizionalmente inteso, e devono, pertanto, essere (comunque) inquadrati nel settore del commercio.

Il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.

Ai fini di seguire un ordinato percorso argomentativo va premesso che la ricordata legge 9 marzo 1989 n. 88 ("Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro") ha avuto tra l'altro come scopo quello di attribuire all'Istituto nazionale della Previdenza sociale un ampio potere classificatorio delle imprese e dei datori di lavoro - da valere "a tutti i fini previdenziali ed assistenziali" - sulla base di criteri ben individuati" (cfr. l'incipit del comma 1 dell'art. 49 legge n. 88 del 1989), e ciò al fine da introdurre un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il precedente art. 2135 c.c, reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall'altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l'abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l'inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi. Il che era attestato dalla giurisprudenza di legittimità che, sul presupposto che mancasse un criterio generale di classificazione, ha ritenuto valido l'inquadramento nei diversi settori produttivi (industria, commercio, artigianato), effettuato dall'INPS alla stregua dell'art 33 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797 sugli assegni familiari (modificato poi dall'art. 56 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038) per i soli fini per il quale era stato elaborato, ed ha evidenziato anche, come la suddetta norma non fosse suscettibile di interpretazione analogica, per non riscontrarsi negli altri e diversi istituti giuridici di natura previdenziale un carattere omogeneo tale da formare un complesso unitario tale da giustificare l'estensione di qualificazioni proprie di un istituto ad un altro senza un espresso rinvio (cfr. in tali termini tra le tante: Cass. 29 gennaio 1977 n. 453 nonché Cass. 17 febbraio 1987 n.1712; Cass. 15 ottobre 1986 n. 6282; Cass. 14 gennaio 1980 n. 303).

E sempre risulta opportuno in funzione della decisione sottolineare come con l'emanazione del già ricordato art. 49 siano stati fissati come criteri classificatori validi, come si è detto, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - cinque distinti e ben specificati comparti (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito; assicurazione e tributi), e per di più si sia proceduto rispetto al passato ad una riduzione dell'area delle attività industriali perché le attività di produzioni di servizi, con la normativa scrutinata, concorrono ora a formare il settore del "terziario", che con il passare del tempo è venuto ad acquisire nell'economia del paese spazi sempre più crescenti e rilevanti anche in termini occupazionali.

Allo stato, dunque, giusta la lettera d) dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, sono classificabili nel settore terziario le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie. Come è stato da più parti osservato la disposizione ora in esame si caratterizza per la sua portata onnicomprensiva perché nel comma secondo introduce un settore aggiuntivo, quale quello delle <attività varie>, nel quale è stato ritenuto che vadano incluse, ad iniziativa dell'INPS, gli organismi esponenziali di interessi categoriali, collettivi o diffusi, e gli enti che perseguono scopi non riconducibili a quelli economico-produttivi o che, per qualsiasi altra ragione, mal si adeguano ad essere inquadrati nei precedenti settori.

L'indicata onnicomprensività della disciplina prescritta, che ha ad oggetto più che le <imprese> i <datori di lavoro> - perché si prescinde dall'esercizio in forma imprenditoriale delle diverse attività prese in considerazione - ha portato ad includere nel terziario pure <le attività professionali> anche se le stesse vengano svolte in forma di impresa.

Corollario di quanto sinora detto e, più specificamente, del più volte rimarcato carattere generale della disciplina in esame, è che nella individuazione di criteri determinativi e regolatori degli obblighi contributivi non può che farsi riferimento - in assenza di norme successive dotate di una peculiare specificità - ai comparti indicati nell'art. 49 con la conseguenza che correttamente l'INPS ha contestato al B. - che forniva un servizio investigativo a persone o enti a ciò interessati - la mancata iscrizione nella gestione dei commercianti, sostenendo, diversamente da come ritenuto dalla impugnata sentenza, che il B. stesso non poteva considerarsi, quale investigatore privato, un libero professionista, come tale iscrivibile nella gestione separata per i lavoratori autonomi di cui all'art. 49 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 ed alle successive modifiche.

Ed invero l'inquadramento di cui si discute avente ad oggetto l'esercizio delle attività lavorative nei diversi settori ai fini previdenziali ed assistenziali va operato - per quanto sinora detto - sulla sola base dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e non alla stregua né di altre diverse disposizioni

normative, quale l'art. 49 dell'invocato testo unico delle imposte sui redditi, né tanto meno delle numerose circolari ministeriali o da altre certificazioni cui ha fatto nel controricorso riferimento il B., a fondamento della domanda azionata.

Né sotto altro verso appare condivisibile l'assunto del B. volto ad equiparare ai fini previdenziali l'attività da esso svolta di investigatore privato a quella caratterizzante le (libere) professioni intellettuali ex art. 2229 c.c. per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi. Ed invero, non può trascurarsi la preliminare considerazione che nel nostro ordinamento è con frequenza riscontrabile una classificazione di una stessa attività lavorativa in forme divergenti a seconda delle differenziate finalità cui è funzionalizzata la classificazione stessa, come è dimostrato tra l'altro dall'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la classificazione di una impresa ai fini del beneficio della cassa integrazione guadagni si pone in termini distinti rispetto all'inquadramento della stessa impresa ai fini, invece, previdenziali (cfr. al riguardo: Cass. 5 marzo 2004 n. 4335 ed in epoca più recente Cass. 25 gennaio 2007 n. 1675). Ma quel che più conta ai fini decisori è che non può negarsi una netta distinzione - sul piano qualificatorio e delle prestazioni oggetto del contratto - tra le professioni intellettuali che richiedono ex art. 2229 c.c. l'iscrizione in appositi albi ed elenchi, e quella di investigatore privato che presta i suoi servizi a favore di quanti (imprese o soggetti privati) hanno necessità di acquisire notizie o conoscenze, e che per il disposto dell'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 richiede invece apposita licenza e l'iscrizione nel registro delle imprese.

Le argomentazioni sinora svolte portano a concludere che, come è stato sostenuto in dottrina, nel <settore terziario> confluiscono, oltre alle tradizionali attività del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attività di produzione e prestazione dei servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, sicché per effetto di tale definizione di settore confluiscono ora - sempre a giudizio di qualificata dottrina - nel terziario le attività che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, venivano normalmente attribuite alla industria, quali quelle di *leasing*, di *factoring*, di *marketing*, di organizzazione e consulenza aziendale, di servizi di pulizia di uffici e stabilimenti, di servizi di nettezza urbana e similari, di stabilimenti idropinici e idrotermali, nonché delle case di cura e degli istituti di vigilanza.

Le esposte ragioni, che portano ad affermare l'inquadramento previdenziale delle attività degli investigatori privati nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali - e non invece in quella separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - trovano ulteriore conforto nel fatto che dalla già ricordata lettera d) dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 emerge la volontà

del legislatore di equiparare ed assimilare le attività commerciali, comprese quelle di prestazione di servizi, alle "attività professionali ed artistiche" al fine di assicurare anche a queste ultime attività una analoga tutela previdenziale, ma nello stesso tempo emerge l'intento di differenziare la posizione di coloro che prestano un servizio sia pure di natura professionale - da inserire, alla luce di quanto sinora detto, nel terziario - dai professionisti in senso stretto (quali, ad esempio, gli avvocati), non bisognosi di alcuna tutela perché già iscritti ad un albo ed ad una cassa previdenziale. In una siffatta ottica ricostruttiva deve, infine, individuarsi la *ratio* del disposto dell'art 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, non certo nella volontà di abrogare (in via espressa o implicita) la generale ed esaustiva normativa dettata dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 nella parte in cui assegna al commercio ogni attività di produzione di servizi (quale quella dell'investigatore privato), ma nella diversa volontà di riconoscere un trattamento pensionistico in favore di quei liberi professionisti che, seppure iscritti in appositi albi professionali, risultavano all'epoca sprovvisti di una cassa previdenziale (quali ad esempio gli psicologi) e che, quindi, non avevano a livello previdenziale ed assistenziale una tutela efficace come quei professionisti già iscritti, invece, ad una propria cassa.

E sempre in questa ottica ermeneutica, ricostruttiva delle finalità sottese ai numerosi, ed in verità non sempre del tutto chiari interventi legislativi, deve essere letto anche il disposto del comma 202 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ("A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti"); disposto questo che, per quanto sopra spiegato, non può essere considerato come modificativo, ai fini previdenziali ed assistenziali, della classificazione delle attività operata dalla legge n. 88 del 1989 - il cui carattere generale ed esaustivo ai fini classificatori va ancora una volta ribadito - ma anzi va configurato come norma di chiusura dell'intero sistema, volta così ad attestare, in via definitiva, come riscrizione nel settore commercio debba contemplarsi anche per quei lavoratori autonomi che spiegano una attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n. 88 del 1989, e che quindi svolgano una attività professionale che, seppure qualificata per l'apporto intellettuale che richiede, non è però inquadrabile in quella propria dei "professionisti".

Consegue da quanto sinora detto che il ricorso dell'INPS va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal B., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ma dovendosi, appunto, la presente controversia decidere alla stregua del seguente principio di diritto: "L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione

degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore commercio con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabile all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che nel classificare - ai fini previdenziali ed assistenziali attraverso una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso norme speciali successive alla sua entrata in vigore - le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi".

**OMISSIS**